

COMUNE DI CILAVEGNA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2007 - Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 13.04.2007.

Art. 1

Il Comune di Cilavegna al fine di migliorare la sicurezza e la tutela dell'ambiente e dei cittadini, istituisce e organizza il gruppo denominato "Servizio Civico Comunale" di Cilavegna, d'ora in avanti definito con la sigla S.C.C.

Art. 2

L'obiettivo del S.C.C., in accordo con l'Assessorato all'Ambiente e alla Polizia Locale, è quello di promuovere atteggiamenti di rispetto e salvaguardia della natura e del patrimonio comunale ed integrare i servizi comunali di riferimento in particolari casi e situazioni.

Art.3

L'attività del S.C.C. non costituisce rapporto di pubblico impiego né di lavoro dipendente o autonomo. Questa è prestata a titolo gratuito ed è svolta con spirito di dedizione per l'affermazione negli ambiti sociali in cui si vive e si opera del principio della salvaguardia dell'ambiente e del territorio quale valore primario del benessere fisico e psichico del cittadino.

Art. 4

I compiti del servizio volontario sono:

- Tutela e vigilanza ambientale (salvaguardia ambientale, sorveglianza e segnalazione del territorio in materia di rifiuti, prevenzione atti di vandalismo, segnalazione danni)
- ➤ Monitoraggio del decoro, dell'arredo urbano e delle strutture comunali, e lavori di piccola manutenzione
- ➤ Igiene ambientale (Monitoraggio della rete fognaria (caditoie, bocche di lupo, griglie delle stazioni di sollevamento e della canalizzazione afferente alla fitodepurazione)
- ➤ Pronto intervento in caso di violenti eventi atmosferici (posizionamento di transenne, operazioni di agevolazione di smaltimento delle acque meteoriche etc)
- Collaborazione, in caso di manifestazioni, feste, cortei etc., a esigenze viabilistiche
- > Vigilanza stradale nei pressi delle scuole ed in occasione di cortei e funerali.

Art.5

I soggetti interessati a tale forma di volontariato vengono iscritti in un apposito albo comunale. Più specificamente il *S.C.C.* non è costituito da agenti di Polizia, ma i Volontari potranno essere incaricati del potere di accertamento delle violazioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali, previa frequenza di apposito corso di formazione e superamento di relativo esame, ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 5.12.1983 n.90.

Art.6

Chiunque, senza distinzioni, può far parte del gruppo purché maggiorenne.

L'accesso allo stesso comporta la partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Comune. I corsi sono gratuiti, di carattere teorico-pratico e prevedono lezioni di cultura tematica attinente le attività sopra elencate.

Art.7

La qualifica di Volontario *S.C.C.* ha durata illimitata salvo dimissioni volontarie o allontanamento per gravi inadempienze quali ad esempio inosservanza alle disposizioni ricevute, violazioni alle normative vigenti, comportamenti di pregiudizio per il servizio. L'allontanamento sarà disposto con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato su proposta del Coordinatore del Gruppo o dei Responsabili dei Servizi interessati.

Art.8

Il volontario *S.C.C.* è tenuto a possedere una buona preparazione e disponibilità al contatto con il pubblico. Esso ha il dovere di seguire tutti i corsi di aggiornamento proposti dall'Amministrazione Comunale. Sotto tale aspetto l'attività di vigilanza e di sensibilizzazione alle problematiche nei confronti degli utenti deve prevalere rispetto all'attivazione delle procedure repressive.

Art.9

L'organizzazione del S.C.C. è così articolata:

- Responsabile organizzativo del gruppo nominato direttamente dal Sindaco, secondo criteri di esperienza, disponibilità ed attitudine all'organizzazione;
 Dovrà assicurare i rapporti fra l'Amministrazione Comunale ed il S.C.C., pianificare l'attività ed impartire le opportune direttive al Responsabile operativo;
- Responsabile operativo del gruppo, nominato direttamente dal Sindaco tra i Volontari S.C.C. secondo criteri di disponibilità ed attitudini operative;
 Dovrà organizzare concretamente il Servizio secondo le direttive ricevute.
- Volontari

Gli incarichi potranno essere revocato in ogni momento, trattandosi di incarichi *intuitu* personae.

Art.10

Il servizio di vigilanza programmato dovrà essere eseguito in divisa ed ogni qual volta sia richiesto dai Responsabili del Gruppo o direttamente dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dai Responsabili dei Servizi interessati..

Art.11

Descrizione dei contrassegni: Tesserino comunale di riconoscimento con foto;

Art.12

L'aderente al *S.C.C.* nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino personale rilasciato dal Comune.

Art.13

Di ogni attività svolta il Volontario *S.C.C.* deve dare comunicazione al Responsabile operativo mediante report scritto su appositi moduli. Questi informerà periodicamente il Responsabile organizzativo e se del caso Sindaco o l'Assessore delegato circa l'andamento del servizio.

Art.14

Ogni volontario è tenuto a prendere parte alla vita del corpo, alle riunioni, agli aggiornamenti o a quant'altro si rendesse necessario per il buon funzionamento dello stesso.

Art.15

A ciascun Volontario del S.C.C. è richiesto mediamente un impegno di 4 ore mensili.

Art. 16

Ogni Volontario *S.C.C.* ha il dovere di improntare i rapporti con i colleghi alla massima lealtà e collaborazione al fine di acquisire una comune metodologia di intervento e di rapporto con il pubblico.

Art. 17

E' fatto assoluto divieto di usare la qualifica di membro del *Servizio Civico Comunale* o i contrassegni comunali per fini personali o per tutelare interessi privati. E' fatto altresì divieto di pretendere o accettare dall'ente o da altre persone compensi personali.

Art. 18

Il Comune di Cilavegna provvede a fornire, in uso temporaneo, al *S.C.C.* i contrassegni comunali, il vestiario (cerata, stivali e guanti) e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio. I singoli membri saranno responsabili per l'uso e la conservazione del materiale fornito.

Art. 19

Il Comune di Cilavegna provvede a fornire al *S.C.C.* idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile contro terzi per le attività connesse al servizio.

Art. 20

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di estendere il Servizio Civico Comunale ad altre strutture, con proprio provvedimento, all'atto del conferimento dei singoli incarichi.